

CAMB/2020/45 del 26 ottobre 2020

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Autorizzazione all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale gestito dal gestore CLARA S.p.A.

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2020/45

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0007674 del 22/10/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Autorizzazione all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale gestito dal gestore CLARA S.p.A.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21;
- l'art. 13 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative";
- l'art. 1, comma 609, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia" o "ATERSIR", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli

Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 (AATO) e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

richiamato in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito dell'Agenzia provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 44 del 13 luglio 2017, qui integralmente richiamata, si è preso atto della fusione per incorporazione della società C.M.V. Raccolta S.r.l. nella società A.R.E.A. S.p.A., e si è autorizzata la società incorporante, denominata C.L.A.R.A. S.p.A. a seguito della fusione, alla prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio rifiuti urbani regolati nelle convenzioni sottoscritte dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con la società A.R.E.A. S.p.A. e con la società C.M.V. Servizi S.r.l., poi C.M.V. Raccolta S.r.l., rispettivamente in data 3 maggio 2005 e 9 luglio 2005, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- l'articolo 22, comma 1, della vigente Convenzione di servizio prevede in capo a CLARA S.p.A. la possibilità di affidare a terzi segmenti del servizio affidato condizionata all'autorizzazione da parte dell'Agenzia: Art. 22 (Divieto di subaffidamento): comma 1 *“Salvo esplicita autorizzazione dell'Agenzia, è fatto divieto al Gestore di affidare o subaffidare anche parzialmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore”*.

preso atto che il Gestore CLARA S.p.A., con propria nota PG AT 2238 del 4 marzo 2020, comunicava ad ATERSIR l'esigenza di affidare il servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale, ai sensi della previsione del riportato art. 22 comma 1 della Convenzione di gestione, con trasferimento al sub-affidatario del rischio operativo riferito a tale attività, motivata dal fatto che il servizio oggetto dell'affidamento non può essere svolto da CLARA S.p.A. per inopportunità operativa, trattandosi di specifica gestione da svilupparsi in ambiti sovra ordinati a quello territoriale di stretta competenza della società e con un riverbero impiantistico che CLARA S.p.A. non ha a disposizione;

ritenuto che il ricorso a tale forma di sub-affidamento possa essere assentito dall'Agenzia esclusivamente in ragione di particolari ed eccezionali condizioni nella fattispecie ricorrenti, in particolare:

- è circoscritto al segmento di servizio indicato, peraltro non strategico rispetto all'intero ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- è limitato a 24 mesi, oltre ad eventuale rinnovo, e di importi molto contenuti rispetto all'ammontare complessivo dei servizi affidati in concessione a CLARA S.p.A.;
- è indispensabile a garantire la continuità di tale servizio specifico, nelle more del complessivo affidamento del servizio di gestione rifiuti da parte dell'Agenzia per l'intero bacino territoriale attualmente gestito da CLARA S.p.A. attraverso una delle tre procedure stabilite dalla legge (gara aperta, gara a doppia oggetto o affidamento in-house), la cui

attuazione è attesa in un tempo comparabile a quello del sub-affidamento di cui si richiede l'autorizzazione;

- pone CLARA S.p.A. nella veste di stazione appaltante su autorizzazione dell'Agenzia, con ciò producendo economicità amministrativa in quanto, diversamente, l'Agenzia dovrebbe valutare un'anticipazione dell'affidamento integrale del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di riferimento, unicamente in ragione della necessità di affidare un segmento non strategico del complessivo servizio distogliendo le proprie limitate risorse dall'espletamento delle complesse procedure di affidamento delle concessioni del servizio già in corso su diversi altri bacini gestionali dell'ambito regionale;

evidenziato ulteriormente che, in ragione della celere tempistica attesa per l'avvio delle procedure di affidamento complessivo del servizio gestione rifiuti urbani sul perimetro attualmente gestito da CLARA S.p.A., il ricorso a simili forme di sub-affidamento non potrà essere assentito per altri segmenti significativi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul perimetro attualmente gestito da CLARA S.p.A.;

ritenuto, pertanto, che sussistano gli elementi di fatto e di diritto per procedere ad autorizzare CLARA S.p.A. ad affidare il segmento del servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale gestito, con trasferimento al sub-affidatario del rischio operativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera zz), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 22 comma 1 della Convenzione di gestione;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Servizio gestione rifiuti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di CLARA S.p.A., (PG AT 2238 del 4 marzo 2020), relativa all'esigenza di affidare il servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 della Convenzione di gestione in essere e delle relative motivazioni, riportate in narrativa;
2. di dare atto che, a seguito di specifica istruttoria si ritengono sussistenti le condizioni generali di legge, quelle riportate nell'articolo 22, comma 1, della vigente Convenzione di servizio per procedere all'autorizzazione a CLARA S.p.A. a procedere all'affidamento del segmento di servizio in oggetto come compiutamente enumerate in narrativa;
3. di autorizzare pertanto CLARA S.p.A. ad affidare a terzi, attraverso apposita procedura ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il segmento del servizio consistente nella raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale, con trasferimento al sub-affidatario del rischio operativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera zz), del medesimo decreto legislativo;

4. di stabilire che, in ragione della celere tempistica attesa per l'avvio delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul perimetro attualmente gestito da CLARA S.p.A., il ricorso a simili forme di affidamento non potrà essere assentito per altri segmenti significativi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul perimetro attualmente gestito da CLARA S.p.A.
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 45 del 26 ottobre 2020

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Autorizzazione all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati, a favore dell'intero comparto territoriale gestito dal gestore CLARA S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 26 ottobre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 ottobre 2020